

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 890 DEL 21 MAGGIO 2015

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art.9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni."

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
- il sopra citato D.L. n. 74/2012, che:
 - all'art. 3, comma 7, stabilisce che al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate il titolare dell'attività dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica, rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente;
 - all'art. 3, comma 8, prevede che la suddetta certificazione di agibilità sismica sia acquisita per attività produttive svolte in edifici che presentino una delle carenze strutturali, precisate al medesimo comma 8, o eventuali carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato;
 - all'art. 3, comma 9, dispone che la verifica di sicurezza debba essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 74/2012;
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2012 recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto";

- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale";
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Visto il D. L. del 12 settembre 2014 n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 7 comma 9-ter, che prevede che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2015

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 23 del 22 febbraio 2013 "Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.134 Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali

- finalizzate alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";
- n. 26 del 06/03/2013 "Ordinanza 23 del 2013 "Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.134 Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzate alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012." Rettifiche";
- n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici";
- n. 35 del 20 marzo 2013 "Modalità di applicazione dell'art.3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012;
- n. 52 del 29 aprile 2013 "Modifiche all'Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012;
- n. 79 dell'8 luglio 2013 recante approvazione dello schema di convenzione con Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l'allegato A) in cui

sono evidenziate le attività affidate ad Invitalia rispettivamente per le fasi di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi;

- n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico";
- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- I'Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l'amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

Richiamato il proprio decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art.9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni.";

Considerato che risulta necessario provvedere alla modifica del suddetto decreto, esplicitando in maniera più dettagliata le modalità di controllo in fase di sopralluogo, con particolare riferimento alle verifiche delle varianti progettuali;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il testo del decreto precedente, con la formulazione che segue;

DECRETA

Art. 1

Incaricati del controllo

L'attività di controllo è svolta dalla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), anche attraverso le proprie società partecipate, in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n. 79/2013.

Dopo aver effettuato il controllo il soggetto incaricato del controllo trasmetterà apposito verbale corredato di specifica checklist, al Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione".

Nel verbale dovranno essere specificate le risultanze dei controlli effettuati nonché la quantificazione del contributo spettante al beneficiario.

In base alle risultanze del verbale, il Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" procederà eventualmente, in conseguenza della ridefinizione del contributo, alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, delle somme non dovute e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 2

Definizione dei controlli in loco e delle relative modalità

I controlli possono riguardare gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici e fisici degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 23/2013 e ss.mm. e ii.

Sulla base delle verifiche effettuate relative alla documentazione di spesa presentata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda il sopralluogo deve attestare che:

- 1) la presenza dei titoli abilitativi
- 2) i lavori ispezionabili oggetto di contributo risultino completamente eseguiti;
- 3) attestazione della DL circa la regolare esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori eseguiti ma non ispezionabili e/o verificabili;

- 4) le opere siano state eseguite nel rispetto della perizia giurata e della relazione tecnica presentati in sede di presentazione della domanda;
- 5) l'attività produttiva sia stata riavviata all'interno dell'unità produttiva;
- 6) i lavori eseguiti e rendicontati siano rispondenti alla documentazione di spesa (fatture, bonifici, estratti conto, etc.) esibita in sede di presentazione della domanda ovvero in fase di istruttoria;
- 7) i beni acquistati siano di nuova fabbricazione;

Le fatture che il beneficiario presenta per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate, mediante l'apposizione di un timbro che ne attesti l'utilizzo ai fini dell'ordinanza n. 23/2013 e smi..

Questa operazione sarà effettuata presso la sede del beneficiario nell'ambito del controllo in loco. Una copia delle fatture dovrà essere trattenuta nel fascicolo di domanda sulla piattaforma informatica Sfinge.

Con riferimento al soggetto che sostiene la spesa, si deve verificare che questo coincida con il beneficiario.

I controlli in loco debbono essere programmati e la comunicazione al beneficiario deve essere effettuata utilizzando il portale Sfinge.

Durante il controllo il beneficiario è tenuto ad essere presente assieme al direttore dei lavori o di un suo delegato.

Le risultanze dell'attività di controllo in loco saranno evidenziate da un verbale di sopralluogo e da un report di sopralluogo, redatti a cura degli incaricati del controllo, secondo i modelli, validati dal Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) istituito con l'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.

In caso nel corso del sopralluogo vengano riscontrati elementi di non corrispondenza tra le opere effettivamente realizzate e la relazione tecnica o la perizia giurata trasmesse dal beneficiario in sede di richiesta di ammissione al contributo si procede a:

1) acquisire dal beneficiario:

- a. nuovo progetto presentato al Comune di competenza e agli altri organi competenti, allineato con i gli interventi realizzati e facente riferimento al progetto precedentemente presentato;
- b. nuovo certificato di agibilità sismica provvisorio o ove rilasciato certificato di agibilità sismica definitivo collegato al nuovo progetto presentato, depositato presso il Comune di competenza e gli altri organi competenti;
- c. nuova perizia giurata e asseverata, anch'essa depositata insieme al nuovo progetto, nella quale si forniscano le motivazioni e si evincano le incongruenze riscontrate durante la fase di sopralluogo con il progetto depositato; la perizia giurata deve contenere il computo metrico degli interventi realizzati e di quelli non realizzati, nonché lo schema della rendicontazione di spesa e dei giustificativi delle spese sostenute;
- d. nuova relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, che coerentemente con la perizia giurata evidenzi quanto avvenuto e dalla quale si evinca ogni giustificativo di spesa collegato alle fatture e ai relativi documenti di trasporto;
- 2) sottoporre l'operazione al Nucleo di Valutazione per una nuova valutazione della congruità della spesa nei casi in cui lo scostamento da quanto originariamente previsto in perizia supera il 10% del totale delle spese ammissibili o se sono intervenute modifiche significative rispetto a quanto approvato precedentemente dallo stesso Nucleo di valutazione,
- 3) revocare la quota di contributo già erogata al beneficiario e non ritenuta ammissibile dal Nucleo di Valutazione maggiorata degli interessi legali secondo quanto previsto dalle ordinanze 23/2013 e smi, 52/2013 e smi e 91/2013 e smi.

Il mancato invio – o l'invio incompleto o contraddittorio - da parte del beneficiario anche di uno solo dei documenti sub 1) comporta la revoca totale del contributo concesso.

Art. 3

Scelta del campione

Per una maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tutti gli interventi per i quali è stato concesso il relativo contributo devono essere raggruppati in un unico elenco ordinato in ordine crescente in base all'importo del contributo:

La scelta del campione sarà pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi;

Sulla base dei numeri estratti si predispone l'elenco campione degli interventi da sottoporre a controllo in loco;

Ulteriori controlli potranno essere disposti sulla base di richieste provenienti dal Nucleo di Valutazione istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 o dal Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) istituito con l'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.

Art. 4

Decorrenza

Le modalità previste dal presente decreto si applicano a tutti i sopralluoghi effettuati sulle operazioni di cui alle ordinanze 23/2013 e smi, 52/2013 e smi e 91/2013 e smi.

Art. 5

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio all'Ordinanza n. 23/2012 e s.m.i, nonché all'Ordinanza n. 79/2013 ed alle altre disposizioni del Commissario delegato o alle normative vigenti applicabili.

Bologna Iì, 21 Maggio 2015

Stefano Bonaccini